CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 gennaio 2011 (20.01)
(OR. en)

5489/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0003 (NLE)

AGRI 28
PROBA 9

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	18 gennaio 2011
Oggetto:	Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 4 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.1.2011
COM(2011) 4 definitivo

2011/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RELAZIONE

1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio[1] fino al 30 giugno 1998 e da allora è stata prorogata periodicamente. Prorogata per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2009, la convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2011.

2. Un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione.

3. La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali, che copre la convenzione sul commercio dei cereali e la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

4. Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali fino al 30 giugno 2013.

[1] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

2011/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio[2] ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2009, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2011. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell'Unione europea nel Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

[2] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore interessato: agricoltura e sviluppo rurale

Attività: aspetti internazionali del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 0,756 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.7.2011 al 30.6.2013

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR), subordinata all'approvazione del bilancio 2012 e 2013 da parte dell'autorità di bilancio

	2012	2013	Totale
Impegni	0,360	0,396	0,756
Pagamenti	0,360	0,396	0,756

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Spese obblig.	Dissoc.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento dell'Unione

Data la sua rilevanza economica, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che l'UE sia rappresentata negli accordi agricoli internazionali, che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e difendere gli interessi dell'Unione relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte dell'UE al Consiglio internazionale dei cereali (*International Grains Council* – IGC) consente di conseguire gli obiettivi degli accordi internazionali. L'IGC, cui compete la gestione dell'accordo relativo alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi dell'accordo quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici e le previsioni sulle tendenze del mercato e, per la convenzione sull'aiuto alimentare, garantisce ai paesi in via di sviluppo un importo minimo di aiuto alimentare da parte dell'Unione europea. È pertanto nell'interesse dell'UE partecipare a tali accordi.

L'UE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro di tali accordi.

È evidente che se l'UE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall'IGC, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

L'UE versa annualmente la propria quota di adesione al Consiglio internazionale dei cereali.

Le somme dovute sono pagate finché l'UE rimane parte contraente degli accordi.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'IGC e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

Stanziamenti di impegno (fino a 3 decimali): 0,756 milioni di EUR per il biennio (0,360 per il 2011/2012 e 0,396 per il 2012/2013).

6.2. Calcolo

Le spese connesse all'applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione sul commercio dei cereali.

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale.

Dei 2 000 voti che conta globalmente la convenzione, si stima che 386 saranno assegnati all'Unione europea per il 2011/2012 e per il 2012/13. Il costo stimato per voto per il 2011/2012 è pari a 932 EUR, che corrisponde a un contributo UE di 0,360 milioni di EUR. Per il 2012/2013, tenendo conto dell'adeguamento del prezzo per voto, il costo stimato è di 0,396 milioni di EUR. Questi importi sono stati aumentati di un margine di sicurezza del 10% (tassi di cambio, cambiamenti imprevisti

nell'ambito dell'organizzazione, ecc.). Per i calcoli è stato stimato un tasso di cambio di 1,25 EUR = 1 GBP.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C	0,2 0,1 –	– – –	0,2 0,1 –	*Preparazione per la partecipazione e seguito riservato alle riunioni dell'IGC*
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in EUR	Metodo di calcolo
Funzionari Agenti temporanei	36 600	0,3 x 122 000
Altre risorse umane		
Totale	36 600	

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente ai comitati amministrativi e al consiglio dell'IGC, che sono gli organi responsabili per la fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni sulle riunioni in parola e sulle decisioni adottate in tale contesto vengono pubblicate e sono a disposizione dei membri.

9. MISURE ANTIFRODE

L'esecuzione e il controllo dei contribuiti UE sono verificati in conformità alle norme previste dall'accordo IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica di tale organizzazione internazionale.

I conti dell'organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all'organismo competente dell'IGC per approvazione e successiva pubblicazione.